

CAMERA DEI DEPUTATI N. 702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUALANDI, SPAGNOLI, SCARAMUCCI GUAITINI, PETROCELLI, CONTI, SERRI, TRIVA, MACCIOTTA, CAPECCHI PALLINI, NEBBIA, CERQUETTI, ALBORGHETTI, GEREMICCA, MACIS, FERRI, VIGNOLA, JANNI, PALOPOLI, LEVI BALDINI, VACCA, CURCIO, MOSCHINI, TORELLI, QUERCIOLO, GASPAROTTO, BARACETTI, BONETTI MARTINZOLI, FILIPPINI, BOCCHI, CAPRILI, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, MIGLIASSO, FRANCESE, CALVA-NESE, JOVANNITTI, PERNICE, FITTANTE, AMBROGIO, SPATARO, GRADUATA, CONTE ANTONIO

Presentata il 21 ottobre 1983

Norme per l'organizzazione del Servizio nazionale di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IX legislatura vede ancora irrisolta l'esigenza di una nuova, più efficace e moderna legislazione sulla protezione civile. Si ripetono calamità naturali di vaste proporzioni, che sconvolgono l'ambiente e l'assetto civile ed economico del paese, ma lo Stato italiano con le sue gravi carenze non riesce ad affrontare tali catastrofi sul piano della previsione, della prevenzione e dell'intervento organizzato.

Solo per rimanere in tema di terremoti e dissesti geologici, se si fossero affrontati tali fenomeni con una ricerca finalizzata alla previsione ed alla prevenzione si sarebbero evitati — almeno in parte — costi in termini di vite umane ed in termini economici. Si pensi che lo Stato ha dovuto spendere in Campania e Basilicata ben 3.800 miliardi di lire.

Quindi, le stesse drammatiche esperienze che il paese ha vissuto sino ad oggi,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dovrebbero essere non solo di monito, ma una forte sottolineatura per il Governo del paese e per tutta la società nazionale, al fine di addivenire con urgenza all'organizzazione di un nuovo servizio nazionale di previsione, prevenzione ed intervento per la protezione civile.

Purtroppo si sono persi anni preziosi.

Il 30 aprile 1982 iniziava in Parlamento, presso la II Commissione interni della Camera, la discussione di un disegno di legge presentato dall'allora Ministro della protezione civile, onorevole Zamberletti. Le drammatiche vicende del terremoto in Campania e Basilicata, dell'inverno 1981-1982, avevano messo in evidenza le insufficienze e la disorganizzazione dello Stato italiano. La stessa legge 8 dicembre 1970, n. 996, che limitava le sue norme al momento delle operazioni di soccorso, era stata disattesa, non regolamentata ed esprimeva una cultura vecchia ed arretrata per affrontare una domanda moderna di protezione civile, quale ormai esprimevano sia il paese che le esperienze più avanzate di altre nazioni.

L'iniziativa dell'allora Ministro della protezione civile, onorevole Zamberletti, cercava di riempire un vuoto. Fu elemento di stupiti interrogativi il fatto che il disegno di legge Zamberletti fosse stato presentato senza il concerto con altri Ministeri fondamentali, se si voleva veramente una messa in campo ed un coordinamento operativo di tutte le forze e componenti dello Stato italiano, necessarie per un efficace servizio nazionale di protezione civile.

Durante l'VIII legislatura un comitato ristretto della II Commissione interni della Camera dei deputati lavorò per approntare un testo unificato, che partendo dal disegno di legge Zamberletti tenesse conto delle idee e delle elaborazioni che in tanti convegni ed anche in numerose audizioni suggerivano regioni, comuni, organi dello Stato, valenti scienziati e tecnici, un attivo volontariato che già aveva dato prove positive.

L'impegno dei parlamentari comunisti in Commissione interni e nel comitato ristretto fu teso, in modo costruttivo, a co-

gliere le indicazioni che venivano dal dibattito in corso nel paese (e anche dalle esperienze negative), che richiedevano con urgenza una organizzazione del servizio di protezione civile; un servizio nazionale capace di riconvertire, riqualificare e coordinare innanzitutto quello che già c'è nelle varie istituzioni ed ai vari livelli dello Stato e della sua articolazione regionale e locale. Cioè dar vita ad una forte autorità e direzione unitaria capace di un coordinamento interforze a livello nazionale e nelle articolazioni dello Stato del sistema delle autonomie.

Va detto che il lavoro del comitato ristretto della II Commissione interni, nella passata legislatura, è stato — in parte — molto proficuo. Purtroppo le vicende e le crisi di Governo (e soprattutto le soluzioni delle stesse), sono state le cause principali dei ritardi e della non approvazione di una nuova legge istitutiva del servizio nazionale di protezione civile. Infatti, nel corso di poco più di un anno, sono stati cambiati ben tre Ministri della protezione civile; ciò ha fatto ripartire sostanzialmente da capo l'impegno del Governo e gli stessi lavori parlamentari.

Nella passata legislatura il comitato ristretto della II Commissione interni della Camera aveva lavorato con intenti convergenti a definire finalità, obiettivi ed il principio del coordinamento interforze. Veniva deciso — nel testo del comitato ristretto — che la direzione unitaria ed il coordinamento del servizio nazionale della protezione civile dovessero essere esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Individuate le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il comitato ristretto (con un particolare contributo dei deputati comunisti) aveva previsto la costituzione di strumenti concreti di direzione: innanzitutto un dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio, e poi un « comitato di direzione operativa » composto dallo stesso direttore del diparti-

mento della protezione civile; dai direttori generali dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, dell'assistenza ospedaliera del Ministero della sanità, del coordinamento del Ministero dei trasporti, dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria; ed infine, dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dai capi di stato maggiore delle tre forze armate. Si risolveva così l'esigenza di un coordinamento operativo interforze al massimo livello e con la maggiore autorevolezza possibile, dando al Ministro per il coordinamento della protezione civile strumenti di direzione validi e definiti.

Veniva inoltre stabilita la costituzione di un Consiglio nazionale della protezione civile, con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica nazionale in materia di protezione civile. La sua composizione, oltre a vedere la partecipazione di tutti i Ministeri interessati, si caratterizzava per la presenza di tutte le regioni, dei rappresentanti dei comuni, delle province, del volontariato, dei rappresentanti del CNR, di esperti e scienziati e dei responsabili di gruppi nazionali di studi e ricerche (così come erano previsti in un articolo della bozza del comitato ristretto).

Erano poi conformemente definite sia le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile, il ruolo di concorso delle forze armate ed i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale struttura fondamentale della protezione civile.

Queste elaborazioni, sostanzialmente unitarie, del comitato ristretto della II Commissione interni della Camera sono riproposte nella presente proposta di legge.

Nella passata legislatura, negli orientamenti di Governo e nel comitato ristretto, si erano però verificate posizioni e divergenze rispetto agli orientamenti del gruppo comunista. Erano emerse cioè due posizioni in ordine alla direzione ed al

coordinamento della protezione civile nella dimensione regionale, provinciale e comunale. Gli orientamenti del Governo, quindi, tendevano ad una organizzazione, anche con l'istituzione di nuove strutture, che facesse capo al Commissario di Governo nella dimensione regionale ed al prefetto nella dimensione provinciale.

La posizione del gruppo parlamentare comunista è sempre stata quella di affermare, così come per il livello nazionale, che non si tratta tanto di creare competenze e strutture nuove, quanto di organizzare, riconvertire, riqualificare e coordinare quelle esistenti che fanno capo allo Stato, alle regioni ed agli enti locali. A nostro parere la non piena responsabilità e coinvolgimento delle regioni e degli enti locali in tema di protezione civile esprime una errata posizione che considera il sistema delle autonomie regionali e locali qualcosa di estraneo o « altro » dallo Stato. Come conseguenza nell'assetto del servizio nazionale di protezione civile, nella dimensione regionale e locale si esprimerebbe una sorta di « dualismo ».

Con la presente proposta di legge si affida invece alle regioni, alle province ed ai comuni un ruolo incisivo, operativo e di centralità, quali momenti dell'articolazione democratica e decentrata dello Stato italiano. Si propone, con coerenza, che l'organizzazione e l'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile devano competere allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni.

Il momento della programmazione, così come della gestione dell'emergenza (basati su attente previsioni, su piani di prevenzione e su un'efficace organizzazione dell'intervento) devono essere il risultato di una direzione unitaria e coordinata; che così come si esprime nazionalmente a livello della Presidenza del Consiglio (e per delega al Ministro della protezione civile), a dimensione regionale, provinciale e locale deve esprimersi negli organi democratici dell'articolazione decentrata di un rinnovato Stato delle autonomie regionali e locali. Fra l'altro, durante le drammatiche calamità di questi anni, il sistema delle autonomie locali ha svolto un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ruolo centrale, divenendo punto di riferimento fondamentale per l'organizzazione degli interventi.

Con la presente proposta di legge (dall'articolo 17 all'articolo 25) si disegna perciò una diversa organizzazione decentrata del servizio nazionale di protezione civile. E rispetto alle elaborazioni della maggioranza del comitato ristretto della II Commissione interni, si propone che alle regioni ed alle autonomie locali venga riconosciuto un ruolo non ambiguo, non subalterno, né conflittuale con amministrazioni ed organi periferici dello Stato.

Le regioni e le autonomie locali, nell'esercizio delle proprie funzioni di decentramento democratico dello Stato avendo una visione globale e capillare insieme del proprio territorio, con la possibilità di avviare un'opera di educazione e prevenzione di segno collettivo; così come di valutare — in modo ravvicinato — le varie esigenze, potranno svolgere un ruolo fondamentale di asse portante della programmazione e dell'intervento del sistema di protezione civile.

Compito dello Stato, invece, dovrebbe essere essenzialmente quello di uniformare le attività delle regioni e del sistema delle autonomie con programmi di indirizzo; mentre a livello regionale il Commissario di Governo dovrebbe coordinare l'attività e gli interventi delle amministrazioni statali ai fini dell'attuazione dei piani operativi della regione.

Le regioni dovranno quindi predisporre ed attuare, in collaborazione con gli organi statali istituzionalmente competenti, il piano regionale di protezione civile, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Le regioni parteciperebbero anche alla elaborazione dei piani nazionali di protezione civile, garantendo — fra l'altro — la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati rilevanti ai fini della protezione civile.

Conformemente al piano regionale le province dovranno predisporre il piano provinciale di protezione civile, assolvendo — in particolare — ad un'azione di coordi-

namento dei piani comunali ed intercomunali.

In questa logica riconfermiamo altresì le competenze del comune ad elaborare precisi piani comunali di emergenza, che prevedano preventivamente l'organizzazione permanente dei servizi necessari; una continua educazione e formazione dei cittadini — sin dall'età scolare — ad una moderna coscienza di protezione civile; un coinvolgimento ed un impegno del volontariato singolo ed associato.

I previsti comitati regionali e provinciali, chiamati ad esprimere proposte e pareri sui piani e sull'organizzazione del servizio di protezione civile, vedono la presenza del sistema delle autonomie regionali e locali, delle amministrazioni e delle strutture statali e delle forze armate, delle associazioni del volontariato.

Al Commissario di Governo sono affidati, anche in tema di protezione civile, i compiti previsti dall'articolo 124 della Costituzione della Repubblica; egli cioè « soprintende » a livello regionale « alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato » e « le coordina con quelle esercitate dalla regione ». Il Commissario di Governo assume così una funzione costituzionalmente precisa, coordinando in particolare l'attività e gli interventi delle amministrazioni statali ai fini dell'attuazione dei piani operativi della regione e tenendo i rapporti con i comandi territoriali delle forze armate per le occorrenze di soccorso.

Un particolare ruolo abbiamo riservato al volontariato. Il Servizio nazionale di protezione civile deve agevolare la più ampia partecipazione del volontariato singolo ed associato, impegnandolo sia nell'attività di previsione, che di prevenzione e soccorso.

La istituzione di appositi albi nazionali, regionali e locali del volontariato può permettere, sulla base di requisiti e condizioni qualificanti, di acquisire alla protezione civile contributi, anche specialistici, preziosi (basti pensare ai radioamatori e ad altre organizzazioni). Si tratta di utilizzare non solo l'entusiasmo ed il senso del dovere e della solidarietà sociale.

ma tutte le componenti e professionalità utili ad un efficace servizio di protezione civile. Ogni comune ed ogni regione devono poter sapere su quali componenti del volontariato possono poter contare, per prevederne l'impegno concreto, sia nella fase della previsione che in quella della prevenzione e dell'intervento.

Un punto che resta irrisolto, anche se abbiamo cercato di indicarne l'esigenza attraverso un articolo nella presente proposta di legge, è quello del fabbisogno finanziario per costruire un'efficiente ed efficace organizzazione di protezione civile.

L'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile dovrà necessariamente avere un punto di riferimento, attraverso una programmazione dei mezzi finanziari, nelle « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ». L'inizio della IX legislatura deve vedere onorato l'impegno morale di dare all'Italia una legislazione moderna di protezione civile. La salvaguardia della comunità, dei beni, delle risorse, dell'ambiente, del patrimonio di civiltà accumulato in secoli di fatiche materiali e intellettuali, non può più essere considerato come un

compito settoriale; come promesse fatte nei momenti drammatici e poi disattese. Proprio per questo la protezione civile, per il suo carattere condizionante delle sorti stesse dell'intero paese, per il suo carattere preminente sullo sviluppo della nostra società, deve essere considerata finalmente come una vera e propria questione strategica, un problema nazionale di prima grandezza, un interesse collettivo che richiede il concorso consapevole di tutte le forze democratiche, delle istituzioni, delle organizzazioni popolari, della cultura e della tecnica.

Contribuire alla soluzione di questo grande problema nazionale non può essere compito di un solo partito, deve essere compito dell'intera collettività. Ed è con questo spirito unitario, con questa consapevolezza, che presentiamo la presente proposta di legge, sottoponendola al confronto di tutte le forze politiche e sociali, operando per un adeguamento della coscienza di massa sui temi della protezione civile, incalzando il Governo e rivendicando una priorità nei lavori parlamentari, al fine di superare inerzie, resistenze e ritardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di proteggere la vita, i beni, gli insediamenti abitativi e di lavoro delle popolazioni e l'ambiente dal pericolo e dal verificarsi di catastrofi, calamità naturali e altri eventi che comportino grave danno o pericolo di grave danno e che, per natura, intensità o estensione, debbono essere fronteggiati mediante interventi non attuabili dai singoli organi competenti.

Il Servizio nazionale della protezione civile svolge opera di previsione, prevenzione e soccorso al fine di rendere effettivo ed operante l'adempimento, da parte della collettività nazionale e delle singole componenti della stessa, degli inderogabili doveri di evitare il verificarsi di danni o pericoli e, nel caso di eventi calamitosi, di assicurare la solidarietà sociale in favore delle popolazioni colpite.

L'organizzazione e l'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile competono allo Stato e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle regioni, alle province, ai comuni, agli altri enti pubblici territoriali ed istituzionali, ai servizi e ai corpi che esercitano attribuzioni in materia di protezione civile, alle strutture educative e di ricerca, al volontariato.

Nel Servizio nazionale della protezione civile si realizzano la direzione unitaria e il coordinamento delle attività e degli interventi, in via permanente e nell'emergenza, degli organi e degli enti di cui al comma precedente in relazione agli eventi indicati nel presente articolo.

Le strutture del Servizio svolgono, altresì, compiti di supporto e di consulenza per gli organi e gli enti di cui al presente articolo e in relazione agli eventi che rientrano nella loro specifica competenza.

ART. 2.

(Finalità e obiettivi).

Le finalità di cui al precedente articolo 1 si perseguono mediante:

1) la predisposizione di misure e servizi tecnico-scientifici tendenti alla determinazione di un sistema di previsione delle catastrofi, delle calamità e degli altri eventi indicati nel precedente articolo, mediante la individuazione e lo studio delle loro cause;

2) la predisposizione e l'attuazione di programmi di studi e di interventi volti alla prevenzione attraverso la eliminazione o la riduzione delle condizioni che possono favorire il realizzarsi degli eventi suddetti;

3) la predisposizione in concorso con gli organi del Servizio sanitario nazionale e secondo gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, di sistemi e servizi idonei ad assicurare la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

4) la predisposizione di sistemi e servizi per la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai danni e dai pericoli di danno connessi all'esercizio di attività industriali e di altre attività ad alto rischio, ivi compreso l'impiego della energia nucleare;

5) la indicazione di misure preventive per la protezione delle popolazioni e del territorio dagli eventi di cui alla presente legge, da attuare da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, enti e servizi nelle materie di rispettiva competenza;

6) la predisposizione e l'attuazione di programmi, piani e servizi diretti ad assicurare il tempestivo soccorso delle popolazioni e la tutela degli insediamenti abitativi e di lavoro dagli eventi suddetti;

7) la istituzione di corsi di istruzione e la predisposizione di misure finalizzate alla diffusione di informazioni e di nozioni di protezione civile presso la po-

polazione e in particolare nella scuola, in vista della formazione di una moderna coscienza di protezione civile;

8) la promozione di iniziative volte ad assicurare il più vasto concorso dei cittadini, di gruppi organizzati e del volontariato civile all'accesso alla informazione e all'attività di organizzazione degli interventi di prevenzione e soccorso in vista e in occasione di eventi calamitosi;

9) il collegamento con organismi esteri ed internazionali operanti nel settore della protezione civile;

10) il coordinamento della pianificazione di emergenza ai fini della difesa civile;

11) la predisposizione di una rete nazionale di rilevazione e di allarme;

12) la creazione di una banca-dati.

Fermo restando quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 1, sono fatte salve le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi, nonché quelle degli organi predetti e degli enti territoriali in materia di interventi relativi ad ogni altro evento che non rientri fra quelli previsti nella presente legge.

Non rientrano nei compiti del Servizio nazionale della protezione civile gli interventi e le attività di ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali o catastrofi di cui alla presente legge, per la cui attuazione esso svolge, comunque, opera di stimolo e di controllo.

Sono trasferite al Servizio nazionale della protezione civile le competenze per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai danni o dal pericolo di danno derivanti da incidenti connessi alle attività industriali ad alto rischio, ivi compreso l'impiego dell'energia nucleare.

ART. 3.

(Coordinamento).

La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile sono esercitati, sulla base de-

gli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Consiglio dei ministri:

1) delibera i criteri per l'organizzazione e l'attività del Servizio nazionale della protezione civile;

2) approva le misure di previsione ed i programmi di prevenzione delle calamità naturali, delle catastrofi e degli altri eventi di cui all'articolo 1 della presente legge;

3) approva i piani nazionali e regionali di protezione civile di intervento al verificarsi dell'emergenza al fine di coordinare gli interventi di soccorso;

4) ripartisce, sulla base dei piani approvati, le risorse finanziarie tra le varie componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini delle determinazioni da adottare nelle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma precedente, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio nazionale della protezione civile di cui al successivo articolo 10.

ART. 4.

(Attribuzioni del Ministro).

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile:

1) predisporre i programmi nazionali e settoriali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) cura la formazione dei piani attuativi di previsione e prevenzione e propone alle competenti amministrazioni i provvedimenti atti a ridurre il rischio di catastrofi o gli effetti del loro verificarsi;

3) propone, al verificarsi degli eventi indicati nel precedente articolo 1, sentite

le regioni interessate, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o calamità pubblica;

4) provvede alla predisposizione dei piani per l'esecuzione degli interventi tecnici e di assistenza da realizzare nella fase di emergenza in favore delle popolazioni e degli insediamenti colpiti;

5) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni con la partecipazione degli organi, degli enti e delle altre componenti, anche volontarie, della protezione civile;

6) promuove iniziative di informazione e di divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso;

7) promuove azioni educative fra le popolazioni e il mondo scolastico;

8) promuove d'intesa con il Ministro della ricerca scientifica e con il CNR, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi;

9) cura la classificazione, l'analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività di protezione civile e la loro diffusione alle componenti del Servizio nazionale mediante un apposito centro elaborazione dati;

10) organizza e attiva le reti di rilevazione e di allarme, che consentano d'intervenire tempestivamente in relazione al verificarsi di eventi calamitosi e catastrofici, in relazione alla necessità di prevenire gli stessi e i loro effetti dannosi;

11) impartisce indirizzi e orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato;

12) impartisce indirizzi e orientamenti alle competenti amministrazioni per la formazione dei programmi di previsione e prevenzione nonché per il coordinamento degli interventi delle componenti della protezione civile.

Il Ministro, al termine di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato della protezione civile nel paese.

ART. 5.

*(Dichiarazione di calamità pubblica
e compiti del Ministro).*

La dichiarazione di catastrofe e di calamità pubblica è emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e su richiesta del presidente della regione interessata.

Il Ministro, direttamente o tramite uno o più Commissari straordinari nominati eventualmente anche con il predetto decreto, assume la direzione e il coordinamento di tutte le attività di soccorso e di assistenza.

Alla dichiarazione di catastrofe e calamità, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa coi Ministri interessati, dispone l'invio nelle zone interessate di reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate, delle forze di polizia e predispone ogni altro intervento.

Il Ministro, direttamente o tramite il Commissario nominato col predetto decreto:

1) assume la direzione di tutte le forze di soccorso;

2) dirige l'attività delle varie componenti della protezione civile operanti nel territorio interessato alla catastrofe;

3) adotta in via d'urgenza, e mediante ordinanza, provvedimenti necessari per la più efficace azione di soccorso, di assistenza e di tutela della pubblica incolumità;

4) promuove l'adozione delle misure necessarie al più rapido ripristino dei servizi pubblici;

5) ordina la requisizione di immobili, mezzi meccanici, strutture di servizio e quant'altro ritiene necessario.

ART. 6.

*(Istituzione del Dipartimento e
del comitato di direzione operativa).*

È istituito, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezio-

ne civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro può anche avvalersi di esperti estranei all'amministrazione dello Stato, previa convenzione da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È istituito il comitato di direzione operativa della protezione civile, di cui si avvale il Ministro, per l'attuazione dei compiti di direzione e di coordinamento degli interventi di protezione civile.

Esso è composto:

1) dal direttore del dipartimento della protezione civile;

2) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

3) dal direttore generale dell'assistenza ospedaliera del Ministero della sanità;

4) dal direttore generale del coordinamento del Ministero dei trasporti;

5) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura;

6) dal direttore generale delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria;

7) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

8) dai capi di stato maggiore delle tre forze armate.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può invitare per specifiche necessità i direttori generali di altri Ministeri.

I componenti del comitato di direzione curano l'attuazione dei provvedimenti adottati, ciascuno nell'ambito dell'amministrazione o enti di appartenenza, impartendo le disposizioni necessarie agli uffici competenti.

ART. 7.

(Organizzazione del dipartimento).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione interna del Dipartimento, ripartendo le competenze ad esso attribuite dalla presente legge fra i settori operativi.

Il dipartimento si avvale di personale dipendente da amministrazioni statali, da enti pubblici nazionali, dalle forze armate e dalle altre strutture nazionali di protezione civile.

Il contingente di personale da adibire ai servizi del Dipartimento è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'assegnazione nominativa del personale è disposta di intesa fra il Ministro della protezione civile ed i Ministri interessati.

ART. 8.

(Nomina e funzioni del direttore del Dipartimento).

Il direttore del Dipartimento per la protezione civile è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed è scelto fra i dirigenti dell'amministrazione civile o militare dello Stato, o equiparati, ovvero fra estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifica competenza in materia di protezione civile.

Al direttore del Dipartimento, scelto fra i dipendenti dello Stato, è attribuita la qualifica e il trattamento economico di dirigente generale o equiparato. All'atto della nomina, il direttore del Dipartimento è collocato in posizione di fuori ruolo presso l'amministrazione di appartenenza.

Agli estranei alla pubblica amministrazione chiamati all'espletamento delle funzioni di direttore del Dipartimento com-

pete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato con qualifica di dirigente generale.

ART. 9.

(Struttura operativa del Dipartimento).

Presso il Dipartimento per la protezione civile è costituita una centrale operativa, collegata con tutti i centri operativi e le varie componenti della protezione civile presenti sul territorio nazionale, e con l'analogo centro per la raccolta di dati relativi agli incidenti connessi all'impiego della energia nucleare in tempo di pace.

La centrale operativa funziona in modo continuativo. È costituita altresì, presso il Dipartimento della protezione civile, una centrale nazionale di allarme, collegata con la sala operativa del Dipartimento stesso. Le forze armate partecipano alla organizzazione ed alla gestione operativa della centrale secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Sino all'entrata in funzione della centrale di cui al precedente comma, gli organi della protezione civile si avvalgono della rete informativa collegata con le sale operative territoriali.

ART. 10.

(Costituzione del Consiglio nazionale).

È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale della protezione civile, con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica nazionale in materia di protezione civile.

Il Consiglio nazionale della protezione civile esprime pareri:

- 1) sui programmi nazionali di previsione e di prevenzione delle catastrofi o calamità naturali anche relativi ad interventi finalizzati ad evitare o ridurre le probabilità del verificarsi delle stesse o a ridurre gli effetti dannosi agli stessi collegati;

2) sui piani di emergenza e soccorso;

3) sull'utilizzazione e l'impiego coordinato delle strutture, dei mezzi e del personale del Servizio nazionale della protezione civile;

4) sugli indirizzi generali e sulle norme di organizzazione della protezione civile.

Su richiesta del Ministro il Consiglio fornisce altresì pareri su ogni altra questione attinente alla protezione civile, ed a richiesta delle singole componenti del servizio, fornisce pareri circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di protezione civile.

Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che lo presiede, per la durata di un triennio, ed è composto:

1) da un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero degli esteri;

c) Ministero della difesa;

d) Ministero dei trasporti;

e) Ministero dell'agricoltura;

f) Ministero della sanità;

g) Ministero dell'industria;

h) Ministero della marina mercantile;

i) Ministero dei lavori pubblici;

l) Ministero della pubblica istruzione;

2) da un rappresentante per ciascuna regione designato dal presidente della giunta regionale e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano, designati dai presidenti delle rispettive province;

3) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI e da tre rappresentanti delle province designati dall'UPI;

4) da tre rappresentanti delle associazioni di volontariato;

5) da un rappresentante del CNR, dal direttore della direzione della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dell'ENEA e da due esperti nei settori interessanti la protezione civile, scelti di intesa con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

6) da responsabili dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 12.

Il Consiglio è costituito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio di cui al presente articolo, a disciplinare le modalità di funzionamento del Consiglio stesso e le funzioni di segreteria.

ART. 11.

(Costituzione del Comitato scientifico).

Presso il Dipartimento per la protezione civile è costituito il Comitato scientifico della protezione civile.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica ed è articolato per settori di servizio.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, o, in sua vece, da un vicepresidente eletto nel suo seno dai componenti del Comitato medesimo ed è composto:

1) dai direttori dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 12;

2) dal direttore dell'Istituto nazionale di geofisica;

3) da un professore ordinario di geologia, di fisica, di scienza delle costruzioni e di idraulica, di ingegneria sismica,

di meteorologia, designati dal Consiglio nazionale universitario;

4) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

5) da un esperto scelto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Comitato svolge compiti di consulenza scientifica per gli organi del Servizio nazionale della protezione civile; il parere del Comitato è obbligatorio per i programmi di ricerca e di prevenzione e per la predisposizione delle normative tecniche relative ai settori che interessano la protezione civile.

ART. 12.

(Gruppi nazionali di studi e ricerche).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale delle ricerche presenta al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica proposte di modifica del proprio regolamento in modo da consentire la costituzione di gruppi nazionali di ricerche per la difesa dai terremoti, dalle eruzioni vulcaniche, dalle catastrofi idro-geologiche e dai rischi di inquinamento ambientale di carattere accidentale. Tali gruppi hanno il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile elaborati anche sulla base di proposte del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I gruppi operano in modo da assicurare un permanente apporto di collaborazione anche attraverso lo scambio dei risultati delle proprie attività.

I gruppi di ricerca dovranno essere collocati all'interno di programmi nazionali di ricerca di durata decennale, i quali dovranno anche indicare il fabbisogno finanziario e di personale.

Entro lo stesso termine, indicato nel primo comma del presente articolo, il Consiglio nazionale delle ricerche dovrà formulare proposte per la ristrutturazione degli enti e servizi nazionali di ricerca

interessati ai settori individuati nello stesso primo comma.

Il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, costituito ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, è assorbito nel gruppo nazionale del Consiglio nazionale delle ricerche previsto nel precedente primo comma.

Le spese per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi ed i compensi spettanti ai gruppi nazionali di ricerca, sono a carico del Consiglio nazionale delle ricerche che istituirà all'uopo un apposito capitolo nel proprio bilancio.

ART. 13.

(Strutture operative nazionali del Servizio).

Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

- 1) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 2) le forze armate nei termini e nei modi indicati dalla presente legge;
- 3) le forze di polizia nei termini e nei modi indicati dalla presente legge;
- 4) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- 5) il Corpo forestale dello Stato;
- 6) il volontariato della protezione civile;
- 7) il Servizio idrografico, il Servizio mareografico, il Servizio metereologico, il Servizio sismico, il Servizio geologico.

In base agli indirizzi fissati dal Consiglio dei Ministri, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge; a richiesta del Ministro per la protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

ART. 14.

(Ruolo delle forze armate).

Le forze armate concorrono all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, in adempimento a quanto previsto nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e relativi decreti.

Per la determinazione del numero, della composizione e dell'articolazione delle forze da destinare all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile in caso di catastrofe o calamità naturale, si provvederà d'intesa tra il Ministro della difesa e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 15.

(Compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile e ne costituisce una struttura fondamentale.

A tali fini, fermi restando tutti gli altri compiti istituzionali e il principio della direzione unitaria e del coordinamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- 1) fornisce le prestazioni della propria specifica preparazione professionale;
- 2) partecipa alla predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione ai diversi livelli territoriali;
- 3) partecipa alla predisposizione dei piani operativi e di emergenza, ai diversi livelli territoriali, in modo che sia garantito il coordinamento degli interventi di soccorso di propria competenza con quelli affidati ad altre strutture di protezione civile;
- 4) provvede, sotto la direzione operativa dei responsabili del Corpo stesso, al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza alle perso-

ne colpite dalle emergenze previste dalla presente legge;

5) concorre alla diffusione, tra la popolazione, di un'adeguata conoscenza dei principi, e dei metodi di autoprotezione dai pericoli anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini agli interventi di protezione civile.

All'attuazione dei compiti di protezione civile di cui al secondo comma, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede:

a) nella fase programmatica, attraverso la partecipazione agli organi collegiali nei casi previsti dalla legge, nonché a gruppi di lavoro interdisciplinari, a tali fini previsti dalla legge;

b) nella fase della emergenza, mediante l'impiego, sotto la direzione dei responsabili del Corpo stesso, di unità operative, logistiche, specialistiche, dotate di adeguato supporto tecnologico, costituite nell'ambito del normale organico e delle dotazioni del Corpo medesimo.

ART. 16.

(Volontariato).

Il Servizio nazionale della protezione civile agevola la più ampia partecipazione del volontariato singolo e associato all'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

A tal fine riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvederà a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile alle attività di cui sopra, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni e dei singoli volontari in appositi albi nazionali, regionali e locali in modo da assicurare competenza, impegno, serietà ed efficienza in relazione ai fini della protezione civile;

2) la previsione di criteri per la formazione degli albi nazionali, regionali e locali delle associazioni e dei singoli volontari della protezione civile e l'individuazione degli organi e delle procedure relative alla loro tenuta ed aggiornamento;

3) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni iscritte negli albi di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti e per il relativo controllo;

4) la previsione di procedure atte ad assicurare la partecipazione delle associazioni iscritte negli albi all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile ed a favorire l'elaborazione di programmi di interventi autonomi da inserire nei piani suddetti;

5) la previsione di misure atte a garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e assicurativo, nonché il rimborso delle spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni per addestramento e per interventi di assistenza e di soccorso in caso di emergenza.

L'utilizzazione delle associazioni di volontari nelle opere di soccorso e di assistenza è posta sotto la direzione e il coordinamento degli organi di protezione civile.

ART. 17.

(Competenze della regione).

Fatte salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso previsti dai rispettivi statuti e

dalle relative norme di attuazione, nonché le competenze ed i poteri propri delle regioni ordinarie, le regioni predispongono ed attuano, in collaborazione con gli organi statali istituzionalmente competenti, il piano regionale di protezione civile, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il piano regionale della protezione civile, inteso come sistema di previsione, prevenzione e soccorso, si articola:

a) In progetti:

1) per individuare nei propri territori gli scenari di rischio per zone omogenee in base alle caratteristiche dei pericoli che vi incombono per la salute umana e per l'ambiente, anche derivanti da attività produttive ad alto rischio, compresi l'uso pacifico della energia nucleare, la presenza di notevoli depositi di materiale bellico, nonché in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone rispetto a tali pericoli;

2) per eliminare e attenuare i rischi mediante l'adeguamento a condizioni di sicurezza delle opere e delle infrastrutture esistenti e adeguare norme e strumenti di pianificazione territoriale agli obiettivi di salvaguardia preventiva degli insediamenti e di predisposizione delle opportunità necessarie per gli interventi di primo soccorso, di emergenza e di ricostruzione.

b) In un piano operativo articolato localmente e per zone omogenee di rischio per l'attuazione — nei casi di necessità e sulla base di una rapida ricognizione dei danni — di procedure di emergenza per la destinazione delle risorse, per la gestione delle infrastrutture, per l'autorganizzazione dei colpiti, per l'organizzazione e l'utilizzazione dei volontari e dei soccorsi, per l'impiego di risorse aggiuntive o di competenze specialistiche, nonché per assicurare la più tempestiva ripresa di prime condizioni di normalità per le comunità locali.

c) in programmi:

1) per far fronte alle diverse necessità in caso di emergenza;

2) per promuovere ed estendere nelle popolazioni la conoscenza dei rischi e lo sviluppo di una cultura degli eventi dannosi, stimolare la coscienza dell'autodifesa e dell'autoprotezione e favorire ogni forma di solidarietà;

3) per estendere sistemi e reti di controllo ambientale, di comunicazioni di emergenza e di informazione alle popolazioni anche in collegamento od integrazione con analoghi sistemi e reti dello Stato e degli enti locali;

4) per assicurare strutture, impianti e accantonamenti di materiali oltre ad altri mezzi e strumenti necessari per gli interventi di prevenzione e di soccorso;

5) per l'utilizzazione integrata e razionale del volontariato nelle sue varie forme;

6) per la formazione e la tenuta di una banca-dati delle risorse umane e materiali disponibili ed utilizzabili, nelle varie ipotesi calamitose;

7) per la realizzazione di corsi di formazione professionale del personale adibito istituzionalmente per il primo intervento, per il soccorso e per il personale volontario;

8) per l'aggiornamento professionale dei tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile.

La regione, per l'elaborazione di tale piano e dei provvedimenti conseguenti, acquisisce gli indirizzi e gli orientamenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il piano della regione è sottoposto a periodiche verifiche, comunque ogni tre anni, per le modifiche e gli aggiornamenti che si renderanno necessari.

Le regioni partecipano all'elaborazione dei piani nazionali di protezione civile, garantendo anche la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati rilevanti ai fini della protezione civile.

Le regioni sono altresì tenute a mettere a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i mezzi e le strutture in loro disponibilità, per gli interventi di primo soccorso al verificarsi di eventi calamitosi anche in altre regioni.

ART. 18.

(Attuazione dei piani operativi regionali).

Il presidente della giunta regionale dispone l'attuazione dei piani operativi regionali. A tal fine il presidente della giunta regionale dispone l'utilizzazione delle strutture regionali, degli enti locali e della organizzazione del volontariato.

Attraverso il Commissario del Governo richiede l'impiego delle strutture nazionali della protezione civile operanti a livello regionale, della polizia e delle forze armate dipendenti dai comandi territoriali locali.

Il presidente della giunta regionale, allorché rileva che lo stato di pericolo o di calamità ecceda la capacità operativa delle strutture per la protezione civile disponibili sul territorio regionale, richiede direttamente al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'intervento della struttura nazionale.

In ogni caso in cui sia prevedibile il rischio di calamità o si verifichi evento calamitoso interessante il territorio di più regioni contigue, le medesime predispongono i piani ed interventi tra loro coordinati, in ordine all'obiettivo comune.

Il presidente della giunta regionale richiede, ai sensi del precedente articolo 5, la dichiarazione di catastrofe o di calamità pubblica.

ART. 19.

(Istituzione dei comitati regionali).

In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il presidente della giunta regionale, il comitato regionale per la protezione civile.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il comitato dura in carica cinque anni ed ha sede presso la presidenza della regione che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

Il comitato è composto: dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che lo presiede; dal Commissario di Governo; dal responsabile della struttura di protezione civile di competenza della regione; dal direttore preposto all'ufficio di cui al terzo comma dell'articolo 20; dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da assessori delegati; dai prefetti delle province; dai sindaci dei comuni o assessori delegati; dal comandante del territorio militare competente; dal responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato; dal responsabile dell'Azienda forestale dello Stato; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; da due rappresentanti delle associazioni volontarie operanti nel settore della protezione civile a livello regionale.

Il comitato si riunisce ordinariamente almeno 4 volte all'anno su convocazione del presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

Il comitato regionale per la protezione civile:

1) esprime parere sui programmi regionali di previsione e di prevenzione della regione;

2) esprime parere sui piani regionali di emergenza di cui all'articolo 17;

3) esprime parere sui programmi di studio o di ricerca interessanti l'ambito regionale;

4) esprime parere sui programmi di incentivazione e di promozione professionale del volontariato;

5) esprime parere sui piani di esercitazione delle varie componenti di protezione civile.

Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo rappresentanti di altri enti o istituti che svolgono attività di protezione civile nonché i rappresentanti degli organi re-

gionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 20.

(Compiti del Commissario di Governo).

Il Commissario di Governo soprintende e coordina a livello regionale l'attività di protezione civile delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e cura altresì il coordinamento delle attività statali con quelle regionali;

Al Commissario di Governo è assegnato personale appartenente alle varie amministrazioni statali che si organizza in apposito ufficio.

L'organizzazione dell'ufficio, al quale è preposto un direttore, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i contingenti di personale da assegnare al servizio.

Il Commissario di Governo:

1) coordina l'attività e gli interventi delle amministrazioni statali ai fini dell'attuazione dei piani operativi regionali ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18;

2) tiene i rapporti con i comandi territoriali delle forze armate per le occorrenze di soccorso;

3) dispone l'impiego delle strutture statali della protezione civile operanti a livello regionale per le esigenze di soccorso anche a richiesta delle autorità regionali;

4) fornisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile i dati e gli elementi occorrenti per la formazione dei piani nazionali di protezione civile;

5) concorre con le regioni a predisporre il piano regionale di emergenza ar-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ticolato per province, per l'utilizzazione delle forze e delle strutture di sua competenza, nonché d'intesa con i prefetti, ciascuno per la propria provincia, e sentite le aziende di trasporto e quelle produttrici ed erogatrici di energia o di servizi;

6) sovrintende all'attività addestrativa delle strutture di protezione civile di sua competenza;

7) attua, in accordo con le regioni, le esercitazioni integrate di protezione civile nell'ambito regionale;

8) sovrintende alla sala operativa inserita nella rete informativa di segnalazione facente capo alla centrale nazionale di allarme e collegata con i centri operativi delle varie componenti della protezione civile operanti sul territorio regionale.

ART. 21.

(Competenze della provincia).

Le province predispongono ed attuano in collaborazione con gli organi statali istituzionalmente competenti, il piano provinciale di protezione civile conformemente al piano regionale.

A tal fine provvedono allo svolgimento dei seguenti compiti:

1) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 22, da trasmettere alla presidenza della giunta regionale, al Commissario di Governo e al prefetto in vista della predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di prevenzione e previsione e dei piani di emergenza;

2) coordinamento dei piani comunali e intercomunali secondo le linee del programma regionale e nazionale;

3) predisposizione permanente dei propri mezzi e delle strutture operative per interventi di protezione civile compresi quelli di supporto agli enti locali con particolare riguardo alle misure di prima emergenza e al loro coordinamento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a livello regionale anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio secondo le linee dei programmi approvati.

Le province sono altresì tenute a mettere a disposizione, a richiesta del presidente della giunta regionale e del Commissario di Governo, i mezzi e le strutture in loro disponibilità, per gli interventi di primo soccorso al verificarsi di eventi calamitosi anche in altre province.

ART. 22.

(Comitato provinciale).

In ogni capoluogo di provincia è istituito, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa con il presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale per la protezione civile.

Il comitato dura in carica cinque anni ed ha sede, di regola, presso la presidenza della amministrazione provinciale, che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

Il comitato è composto: dal presidente dell'amministrazione provinciale o assessore delegato che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile di competenza della provincia; dal prefetto e dal questore; dal sindaco del comune capoluogo e dei comuni maggiori; o gli assessori delegati; dai presidenti delle comunità montane ed associazioni dei comuni; dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco; dal rappresentante dell'Azienda forestale dello Stato; da rappresentanti delle associazioni del volontariato.

Ai lavori del Comitato possono essere invitati a titolo consultivo, rappresentanti di altri enti ed istituzioni che svolgono attività di protezione civile, nonché i rappresentanti degli organi provinciali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno 4 volte all'anno su convocazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

Il Comitato provinciale formula proposte ed esprime parere all'amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 21.

ART. 23.

(Ufficio regionale e provinciale del servizio).

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la regione e la provincia, al fine di predisporre ed attuare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni i progetti, i piani operativi e i programmi di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19, 21 e 22, costituiscono, con deliberazione del Consiglio, apposito ufficio di protezione civile.

ART. 24.

(Competenze del comune).

Il comune partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile.

Nell'ambito delle competenze proprie o delegate adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità e alle esigenze del Servizio.

A tal fine il comune, in forma singola o associata:

1) raccoglie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per le finalità di cui all'articolo 17 e li trasmette al presidente dell'amministrazione provinciale, al presidente della giunta regionale e al Commissario di Governo o al prefetto del capoluogo di regione;

2) esplica l'attività di previsione e prevenzione per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali e del Mi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nistro per il coordinamento della protezione civile;

3) assicura, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predisposizione di piani comunali di emergenza, sulla base del piano regionale e delle direttive ed indirizzi del Commissario di Governo e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

4) provvede all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

5) promuove e collabora a iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione civile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

Il piano di emergenza, per le diverse ipotesi di rischio, è redatto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano di cui al precedente comma:

a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale anche attraverso accordi con le associazioni, del volontariato e convenzioni con enti pubblici e privati;

b) individua gli organi delle amministrazioni e degli enti chiamati a intervenire in relazione alle varie ipotesi di calamità cui è esposto il territorio comunale o intercomunale;

c) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed enti;

d) prevede i rapporti con le associazioni di volontariato;

e) individua i compiti che devono essere assolti dagli organi di ciascuna amministrazione ed ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Copia del piano è trasmessa al presidente della regione e al Commissario di Governo o al prefetto del capoluogo di regione.

Il consiglio comunale discute annualmente la relazione del sindaco sull'attività comunale in materia di protezione civile.

Con deliberazione del consiglio comunale è istituito l'ufficio comunale di protezione civile.

Le attività e le iniziative previste nel presente articolo sono espletate dal comune in forma singola o associata.

ART. 25.

(Attribuzioni del sindaco).

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi dell'ufficio comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al presidente della giunta regionale, al Commissario di Governo, al Presidente della provincia ed al prefetto.

Quando ne valuta la necessità richiede l'intervento di altri organismi e strutture preposti alla protezione civile.

ART. 26.

(Scuola nazionale).

Allo scopo di addestrare le componenti, anche volontarie, di protezione civile è istituita una Scuola nazionale di protezione civile. Il personale docente ed istruttore da impiegare presso tale Scuola è reclutato anche tra il personale dei ruoli tecnici dei vigili del fuoco collocato in pensione. I docenti sono nominati con decreto del Ministro.

ART. 27.

(*Servizio sostitutivo*).

Con proprio decreto il Ministro della difesa determina annualmente il contingente dei giovani soggetti alla leva da assegnare al servizio civile sostitutivo di protezione civile.

Le modalità di attuazione di tale servizio sostitutivo, i criteri e le condizioni di ammissione allo stesso, sono stabiliti d'intesa fra il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il Ministro della difesa.

Da questo contingente sono esclusi gli obiettori di coscienza che possono optare per svolgere il loro servizio civile, sostitutivo di quello militare, nelle strutture di protezione civile sia pubbliche che di volontariato.

ART. 28.

(*Emergenza nucleare*).

In attesa di apposito regolamento, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la individuazione degli organi del Servizio nazionale della protezione civile responsabili dell'attuazione e del coordinamento dei piani di emergenza nucleare, i prefetti continuano ad esercitare i poteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dando immediata comunicazione delle iniziative adottate al Commissario di Governo, al presidente della giunta regionale e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 29.

(*Copertura finanziaria*).

Per l'attuazione della presente legge è destinata per l'anno 1983 la somma di lire 50 miliardi, posta a carico del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.